



Comune di Sorbolo Mezzani

Piazza Libertà, 1 – 43058 Sorbolo Mezzani (PR)
C.F./P.IVA: 02888920341



COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 28 del 31-05-2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO P.E.F. TARI 2022/2025 APPROVATO DA ATERSIR E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022.

L'anno duemilaventidue, addì trentuno del mese di Maggio, alle ore 21:12, in Sorbolo Mezzani, Loc. SORBOLO, nella sala consiliare posta in Piazza Libertà, 1, convocato nei modi legge, si è riunito in seduta di prima convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
CESARI NICOLA		X
BORIANI SANDRA	X	
AZZALI ROMEO	X	
VALENTI CRISTINA	X	
FAVA GIANMARIA	X	
COMELLI MARCO	X	
LANCELLOTTI FILIPPO		X
BENECCHI LUCIANO	X	
COLLA ELEONORA	X	

Componente	Presente	Assente
DEMI ELONA		X
GEMMA MARIA	X	
MAGNANI CINZIA	X	
ALBIERO JONATHAN	X	
BOTTAZZI FRANCESCA	X	
SONCINI GIANNI	X	
ZANICHELLI IRENE	X	
ROLLI LEONARDO	X	

Numero totale **PRESENTI: 14 – ASSENTI: 3**

Partecipa alla seduta l'Avv. ELENA BEDUSCHI, Segretario Generale del Comune.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ROMEO AZZALI, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori: COMELLI MARCO - COLLA ELEONORA - ALBIERO JONATHAN.

È altresì collegato in videoconferenza il Dott. Ori - Responsabile Presidi territoriali SGR e SII di ATERSIR.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2018, n. 18, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna n. 380 in pari data, con cui, tenuto conto dell'esito del referendum consultivo regionale in data 7 ottobre 2018, è stato istituito, a far tempo dal 1° gennaio 2019, il Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei contigui Comuni di Mezzani e di Sorbolo;

DATO ATTO che ai sensi del comma 1, art. 3, della predetta Legge Regionale 18/2018 il Comune di Sorbolo Mezzani subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della Legge Regionale n. 24 del 1996;

VISTO lo Statuto del Comune di Sorbolo, che, in mancanza di uno statuto provvisorio e sino all'approvazione del nuovo, si applica al Comune di Sorbolo Mezzani, ai sensi dell'art. 1, comma 124, lett. c), della Legge 7 aprile 2014, n. 56;

VISTA la deliberazione consiliare n. 85 del 21.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P. 2022/2024 e del Bilancio di Previsione 2022/2024";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 04.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/2024 - Parte Contabile;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- ARERA (Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente) con deliberazione n. 363/2021 ha approvato il metodo tariffario rifiuti MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2);

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 660 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il combinato dell'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge finanziaria 2002), sostitutivo del comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), che dispongono:

1) il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate

degli enti locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

2) dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

3) in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 3, comma 5-sexiesdecies del D.L. 30-12-2021 n. 228, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15 che ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022;

VISTO altresì l'art. 3, comma 5-quinquies del suddetto decreto che prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO che nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

DATO ATTO che, come prevede il comma 691, art. 1, Legge n. 147/2013 così come modificato dall'art 1, comma 1 lettera c) del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e s.m.i., fino alla scadenza del relativo contratto per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti da parte di ATERSIR ed alla nuova susseguente aggiudicazione, rimane come attuale gestore la società Iren Ambiente Spa sia per la gestione amministrativa della TARI che per la relativa gestione degli utenti;

VISTA la nota pervenuta al ns prot. n. 5785 del 13/04/2022 con la quale Atersir ha comunicato, motivandone ampiamente le ragioni, la difficoltà nell'approvazione dei PEF entro il 30 aprile 2022, difficoltà che peraltro interessa l'intero paese, tanto che ANCI nazionale sta proponendo in sede parlamentare uno specifico emendamento a svariati Ddl e DL in esame in questi giorni, finalizzato ad una diversa declinazione dell'art.3, comma 5-quinquies del suddetto D.L. 228/2021, indicando espressamente la prevalenza del termine del bilancio (31 maggio 2022) se questo viene fissato a data successiva al 30 aprile 2022;

PRESO ATTO che con il Decreto Legge n 50 del 17/05/2022 (DL Aiuti), di cui all'articolo 43 comma 11, è stata disposta la proroga dei termini di approvazione del PEF Tari 2022 e delle relative tariffe al 31 maggio 2022;

VISTA la delibera ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" ed in particolare l'allegato "Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)" che, all'art. 3, stabilisce che l'Ente territorialmente competente (ETC) deve determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario (2022-2025), individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o

nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito;

VISTA altresì la delibera del Consiglio d'ambito di Atersir n. 11 dell'11 aprile 2022 con la quale si è disposto e approvato, fra gli altri, in fase di prima applicazione del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), i seguenti punti:

1) di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell'approvazione della delibera ARERA 15/2022/R/RIF riguardante il TQRIF;

2) di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF e fatti salvi gli obblighi e i livelli qualitativi già previsti nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che devono essere in ogni caso garantiti;

3) di tenere conto, nella costruzione del PEF 2022-2025, degli obblighi e dei livelli di servizio di cui al precedente punto 1);

ai quali obblighi di qualità tecnica/contrattuale e di servizio, devono attenersi i Gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28 aprile 2022 con la quale si è preso atto della delibera Atersir sopra richiamata e si è stabilito di conseguenza che il PEF 2022/2025 e la correlata gestione dovranno garantire i livelli qualitativi previsti nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i ed anche i livelli di qualità contrattuale e tecnica così come definiti dallo SCHEMA/QUADRANTE I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO CHE:

- con delibera n. 52 del Consiglio d'ambito del 20/05/2022 Atersir ha approvato la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022/2025 del bacino territoriale di alcuni comuni della Provincia di Parma comprendente il PEF 2022/2025 del Comune di Sorbolo Mezzani, secondo i contenuti previsti dal metodo tariffario servizio integrato di gestione rifiuti MTR-2;

- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2022 relativo al Comune di Sorbolo Mezzani, e predisposto da Atersir, è pari ad euro 2.052.582,55 con riferimento all'esercizio 2022;

- che tale importo di euro 2.052.582,55 è al lordo delle entrate di cui al punto 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2021 ossia delle entrate diverse dalle entrate tariffarie da porre in detrazione dei costi del PEF 2022/2025 per determinare il livello di entrate tariffarie effettivo da applicare ai contribuenti;

- che le entrate di cui al punto 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2021 si possono presuntivamente stimare in base ai dati storici come segue:

- o quota contributo MIUR per il rimborso della Tari nelle scuole e recupero evasione euro 9.406,49;

- o quota Contributo Atersir euro 46.287,00;

per un totale di euro, salvo verifica poi in sede di consuntivo 2022 delle effettive somme accertate e incassate;

- che il totale dei costi del Pef 2022/2025 esercizio 2022 da imputare alle utenze tramite le tariffe 2022, come prevede la normativa è dato dal totale dei costi di euro 2.052.582,55 a cui vanno detratte le entrate di euro 55.693,49 di cui al punto precedente e sommate le minori entrate per gli sconti da regolamento di euro 39.500, per un totale complessivo di euro 2.036.389,06;

CONSIDERATO che il presente Piano Economico Finanziario è stato predisposto anche nel rispetto

dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione delle tariffe per ogni classe di attività devono essere determinati i connessi coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche previsti dal succitato D.P.R. 158/1999 per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa nonché il coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (Kb) previsto dalla tab. 2 allegata al D.P.R. 158/1999 ai fini dell'attribuzione della parte variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche;

RITENUTO opportuno mantenere inalterati tutti i coefficienti così come applicati negli anni precedenti;

DATO ATTO CHE la raccolta puntuale prevede una riduzione della quota variabile della tariffa pari al 27,00% che dovrà essere integrata dai corrispettivi per gli svuotamenti minimi così come determinati in base al listino stesso di cui all'allegato B delle tariffe 2022;

TENUTO CONTO che il PEF 2022/2025 riferito all'esercizio 2022 predisposto da Atersir porta un totale costi da coprire con le entrate tariffarie 2022 di euro 2.036.389,06 che graverà per il 66,98% sulle utenze domestiche e per il 33,02% sulle utenze non domestiche;

VISTE le tariffe Tari 2022 riepilogate nell'allegato B alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Parma pari al 5%;

PRESO ATTO che le tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Regolamento e del Piano Economico Finanziario, sono finalizzate ad assicurare la copertura dei costi del servizio nei limiti di crescita stabiliti all'interno del PEF, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

PRECISATO che le quote di costi del servizio sostenuti dal gestore e non coperti dal presente PEF 2022/2025 saranno poi rideterminate annualmente da parte di Atersir in accordo con il gestore stesso e ne sarà altresì definita l'eventuale modalità e percentuale di copertura, così come la quota di costo del servizio 2021 sostenuti dal gestore e non coperta dal PEF 2021 e non conguagliata nel PEF 2022/2025 esercizio 2022;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATA la Legge 06.11.2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica, nonché contabile, espressi dal responsabile del servizio competente ai sensi degli artt. 49 - comma 1 - e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

RITENUTO di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di rispettare la scadenza prevista per legge;

Nel corso della discussione entra il consigliere Lancellotti Filippo: presenti 15 e 2 assenti (Cesari Nicola e Demi Elona)

UDITI gli interventi dei consiglieri, riassunti nel verbale di seduta;

CON 10 voti favorevoli, 1 astenuto (Bottazzi) e 4 contrari (Albiero, Soncini, Zanichelli e Rolli), espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti, come accertano gli scrutatori ed il Presidente proclama;

D E L I B E R A

1) di prendere atto della predisposizione, da parte di Atersir, del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022/2025 del bacino territoriale di alcuni comuni della Provincia di Parma deliberato con atto del Consiglio d'Ambito n. 52 del 20/05/2022, comprendente il PEF 2022/2025 del Comune di Sorbolo Mezzani, come da allegato A alla presente deliberazione;

2) di dare atto che sono altresì allegati alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 52 del 20/05/2022, una Relazione di accompagnamento al PEF 2022/2025 redatto da parte di Atersir e riguardante l'ambito Provinciale e la Relazione del gestore Iren Ambiente spa, sempre riferita all'ambito Provinciale;

3) di approvare le Tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2022, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, così come riepilogate nell'allegato B alla presente deliberazione;

4) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il Piano Economico Finanziario Tari 2022/2025 esercizio 2022;

5) di demandare ai competenti uffici amministrativi le necessarie regolazioni contabili introdotte con la presente deliberazione;

6) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo della delibera nel Portale del Federalismo Fiscale;

7) di comunicare la presente deliberazione all'ente territorialmente competente per l'Emilia Romagna ATERSIR;

8) di comunicare la presente deliberazione al gestore Iren Ambiente spa, in qualità di Gestore e di soggetto preposto alla gestione degli utenti, al fine di rispettare quanto stabilito con il presente atto;

9) di dichiarare, con 10 voti favorevoli, 1 astenuto (Bottazzi) e 4 contrari (Albiero, Soncini, Zanichelli e Rolli), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.

<<◇>>

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)

PARERE EX ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.

OGGETTO: PRESA D'ATTO P.E.F. TARI 2022/2025 APPROVATO DA ATERSIR E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022.

Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione.

li 31-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. DOMENICO LA TORRE

Deliberazione di Consiglio N. 28 del 31 Maggio 2022

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)

PARERE EX ARTT. 49, COMMA 1 E 147 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.

OGGETTO: PRESA D'ATTO P.E.F. TARI 2022/2025 APPROVATO DA ATERSIR E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022.

Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

li 31-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. DOMENICO LA TORRE

Deliberazione di Consiglio N. 28 del 31 Maggio 2022
